

2917. Estinzione del credito pignorato.

Art.2917. Estinzione del credito pignorato.

0 Codice civile

L'articolo non è inserito in questa pagina **ma è visualizzabile**, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali.

[Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice civile aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice.](#)

Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionale Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

Documenti collegati:

[Estinzione dell'obbligazione - compensazione legale – Cass. 13647/2019](#)

Momento genetico del credito opposto in compensazione - Rilevanza - Credito anteriore al pignoramento - Opponibilità al creditore pignorante - Declaratoria di estinzione per compensazione giudiziale solo dopo il pignoramento. Ai fini dell'applicabilità dell'art. 2917 c.c. - il quale prevede che,

[Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - accertamento dell'obbligo del terzo - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19485 del 04/08/2017](#)

Ordinanza di assegnazione - Pagamento da parte del terzo mediante assegno bancario o circolare – Successivo pignoramento, a carico del creditore assegnatario, del credito oggetto della ordinanza – Conseguenze – Inoperatività dell'art. 2917 c.c. - Fondamento. In tema di espropriazione presso terzi

[esecuzione forzata - pignoramento - effetti - estinzione del credito pignorato - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10683 del 15/05/2014](#)

Art. 2917 cod. civ. - Compensazione legale successiva al pignoramento - Inopponibilità nei confronti del creditore pignorante. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10683 del 15/05/2014 L'art 2917 cod. civ., ai sensi del quale l'estinzione del credito pignorato per cause

2917. Estinzione del credito pignorato.

verificatesi in epoca

[esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - accertamento dell'obbligo del terzo - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6760 del 21/03/2014](#)

Esecuzione presso terzi - Accertamento dell'obbligo del terzo - Estinzione del credito anteriore al pignoramento - Opponibilità al creditore pignorante - Distribuzione dell'onere della prova tra creditore procedente e terzo pignorato. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6760 del 21/03/2014

[procedimenti cautelari - sequestro - sequestro conservativo - effetto – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1689 del 07/02/2012](#)

Conversione in pignoramento - Vincolo di indisponibilità del bene - Persistenza - Operatività anche in caso di atto di disposizione del bene nel frattempo compiuto dal terzo nei confronti del suo creditore - Configurabilità - Conseguenze - Inefficacia dell'atto di disposizione anche verso i

[Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - in genere - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5529 del 09/03/2011](#)

Pignoramento presso terzi - Perfezionamento - Notificazione dell'intimazione ex art. 543 cod. proc. civ. - Sufficienza - Esclusione - Dichiarazione del terzo o accertamento giudiziale del credito - Necessità - Determinazione del credito in epoca successiva alla notificazione dell'atto -

fine

Copyright © 2001 Foreuropeo: Il codice civile - www.foreuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

Codice civile

C.C.

2917. Estinzione del credito pignorato.

CC

2917

estinzione

credito

pignorato